

## Impianti inquinanti, il placet a operare valido fino a prova contraria

Le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire, dal 30 ottobre 2007, il rispetto della direttiva 96/61 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e quelle intervenute dopo, dovevano e devono continuare ad essere applicate a partire dall'entrata in vigore dell'autorizzazione, senza differimenti. Un differimento è possibile solo in presenza di circostanze particolari. Questo il principio indicato nelle conclusioni del 14/12/2023 dell'avvocato generale Kokott relative all'istanza di interpretazione pregiudiziale presentata alla Corte di Giustizia Ue da un giudice del Tribunale di Milano (causa C - 626/22). Il rinvio scaturì

da una causa intentata da alcuni cittadini di Taranto al Tribunale di Milano contro le Acciaierie Ilva di Taranto.

**Quali sono le circostanze particolari?** L'avvocato generale le precisa. Innanzi tutto che la commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili, oppure una norma di qualità ambientale da rispettare entrata in vigore successivamente. L'ultimo caso è quello in cui determinati fenomeni di inquinamento, inizialmente accettabili, debbano ritenersi poi "significativi" a causa di sviluppi intervenuti in un secondo momento.

**Ma quando l'inquinamento è significativo?** Kokott lo ricorda con puntualità.

L'inquinamento è da considerarsi tale: «Qualora, tenuto conto di eventuali eccezioni, esso dia luogo a situazioni incompatibili con le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente». E cioè: «Se, tenendo conto delle circostanze del caso specifico, causi danni eccessivi alla salute umana». E ancora: «I fenomeni d'inquinamento che, compromettendo la salute umana, violano i diritti fondamentali delle persone interessate sono sempre significativi».

**Pertanto, nel riesaminare l'autorizzazione** va garantito il rispetto degli obblighi fondamentali per la gestione dell'impianto. Vanno adottate tutte le misure appropriate per prevenire o ri-

durere i rischi ambientali noti. È fondamentale l'applicazione delle migliori tecniche. Ma attenzione: non è necessario prendere in considerazione il suo concreto impatto sulla salute.

**L'avvocato Ue conclude** che il riesame dell'autorizzazione è necessario quando risulti che un impianto provoca inquinamento significativo; ad esempio a seguito di una valutazione del danno sanitario. E, nel riesaminare il placet, vanno considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa, prevedibili in base ai dati disponibili. Ora la palla passa ai giudici Ue.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

Accordo Ue sulla nuova direttiva. Vincoli per gli amministratori. E a cascata sui fornitori

# Due diligence sulla sostenibilità

## Sarà d'obbligo. E chi non s'adegua subirà sanzioni. O cause

DI LUIGI CHIARELLO

**P**er le società di capitali di medie e grandi dimensioni arriva un obbligo di *due diligence* aziendale sulla loro sostenibilità. Le imprese dovranno identificare, contabilizzare, porre fine e prevenire gli impatti negativi delle loro attività sull'ambiente (ad esempio, in termini di inquinamento e perdita di biodiversità) e sui diritti umani (cioè, sul lavoro minorile o sullo sfruttamento dei lavoratori).

La verifica dovrà riguardare anche le filiali societarie e corrette lungo tutte le catene aziendali del valore. Tradotto: in caso di impatto negativo, andranno modificati i processi produttivi e persino le politiche di acquisto. Qualora gli obblighi non vengano rispettati, le aziende incorreranno in sanzioni. E i soggetti che risultassero danneggiati dalle operazioni aziendali potranno chiamare le società a risponderne in tribunale.

Gli amministratori delle società, poi, saranno incentivati a contribuire agli obiettivi di sostenibilità e di mitigazione del cambiamento climatico. E, nell'adempimento del loro dovere di agire nell'interesse migliore delle società per cui operano, dovranno tener conto «delle conseguenze ambientali delle loro decisioni», oltre che «dei diritti umani» e «del cambiamento climatico».

Le imprese dovranno, infatti, disporre di un piano per garantire che la loro strategia aziendale sia compatibile con le limitazioni del riscaldamento globale a 1,5°C, assunte con l'Accordo di Parigi.

Tutto questo è previsto dalla proposta di direttiva Ue che introduce il dovere di "diligenza aziendale" in materia di sostenibilità, su cui ieri il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico.

L'impianto normativo, va detto, esenta gli attori finanziari

dai doveri di due diligence verso i loro clienti. Ma, come detto, dispone obblighi per gli amministratori delle società interessate; tali compiti includono l'impostazione e la supervisione dell'implementazione dei processi di due diligence e l'integrazione della due diligence nella strategia aziendale.

In più, a sostegno delle imprese, la direttiva prevede che la commissione europea possa adottare orientamenti specifici, anche su eventuali clausole contrattuali tipo.

Ora il testo del provvedimento Ue andrà all'approvazione formale dei legislatori (Europarlamento e Consiglio dell'Ue). Poi, una volta pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione*, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo e gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

**Ambito di applicazione.** Le nuove norme dell'Unione europea si applicheranno:

- alle società di capitali (per definizione a responsabilità limitata) dell'Unione europea di notevoli dimensioni e potenza economica, ovvero con più di 500 dipendenti e con fatturato globale netto superiore a 150 mln di euro;

- alle società di capitali dell'Ue che operano in settori specifici ad alto impatto con più di 250 dipendenti e con fatturato globale netto di 40 mln di euro;

- alle aziende extra-Ue che soddisfano le soglie di cui sopra con fatturato generato nell'Unione europea.

Le piccole e medie imprese non rientrano nel campo di applicazione della nuova direttiva.

**Obblighi.** Per rispettare l'obbligo di due diligence sulla sostenibilità aziendale, le aziende dovranno integrare la due diligence nelle loro politiche. Cioè, dovranno adottare misure adeguate per:

- identificare, valutare e, ove

necessario, dare priorità agli effetti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;

- prevenire o mitigare potenziali impatti negativi;

- porre fine, ridurre al minimo e porre rimedio agli effettivi impatti negativi; stabilire e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo; monitorare l'efficacia della politica e delle misure di due diligence;

- comunicare pubblicamente sulla loro due diligence.

**Contraccolpi.** Per limitare che le richieste di informazioni costituiscano un onere pervasivo per le aziende più piccole lungo la catena del valore, le imprese devono dare priorità alle istanze necessarie ai partner commerciali negli ambiti in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi.

**Sanzioni.** In base alla proposta di direttiva, le aziende che non rispetteranno le regole di due diligence dovranno affrontare sanzioni da parte delle autorità amministrative dei singoli stati Ue. Mentre, le vittime potranno chiedere un risarcimento legale per i danni subiti a causa della mancata condotta di un'adeguata due diligence. In più, le aziende europee di notevoli dimensioni e potere economico (cioè, quelle con più di 500 dipendenti e ricavi oltre i 150 mln) dovranno adottare piani di transizione e a compiere i migliori sforzi per garantire che la loro strategia aziendale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C.

**Sostegni.** La bozza di direttiva prevede anche misure di accompagnamento ai nuovi vincoli, a sostegno di tutte le aziende interessate. E in favore delle pmi che potrebbero essere indirettamente colpite dai nuovi obblighi. Tra queste, c'è lo sviluppo di siti web, piattaforme o portali dedicati e il varo di un potenziale sostegno finanziario per le pmi.

## Contributi a fondo perduto solo se l'Ipcei è dettagliato

Per richiedere la prima tranche di erogazione del contributo a fondo perduto «Ipcei» occorre allegare alla domanda il piano esecutivo dell'intera spesa col dettaglio delle attività progettuali. Ciò al fine di comunicare al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) la programmazione previsionale del progetto che impegna i soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli «Importanti progetti di comune interesse europeo». È quanto ha stabilito la circolare Mimit 12 dicembre 2023, n. 418933, che raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata relativamente alla misura agevolativa. E introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni e per l'erogazione dei contributi che possono essere cumulati con le agevolazioni previste dal fondo «NextGenerationEu»; si tratta di risorse destinate a sostenere la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Va ricordato che i progetti Ipcei (innovativi transfrontalieri ampi e ambiziosi in settori strategici per l'industria europea), hanno come obiettivo, tra l'altro, quello di promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore della microelettronica e delle comunicazioni, compresi i primi utilizzi industriali, con un focus particolare sui temi legati alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica.

**Il piano esecutivo di spesa.** Come dettagliato nell'allegato uno alla circolare del 12 dicembre 2023, il piano comprende il costo del personale impegnato nel progetto stratificato per tipologia di attività, il costo delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla realizzazione del progetto e ulteriori informazioni sulle voci di spesa previste nel progetto.

I soggetti beneficiari devono, inoltre, presentare in allegato alle diverse richieste di erogazione per avanzamento (incluse la prima e lo stato finale), le relazioni di avanzamento, i quadri riassuntivi dei costi sostenuti e le ulteriori tabelle di avanzamento fisico e finanziario, come previsto dai decreti ministeriali di attivazione, con acclusa la documentazione tecnica, contabile e finanziaria richiesta dai decreti stessi.

**Spese ammissibili.** Per quanto riguarda i fabbricati le spese sostenute per leasing sono ammissibili solo laddove conducano ad una operazione di acquisto entro i termini di durata del progetto.

Le prestazioni di consulenze e ricerca contrattuale possono essere effettuate anche da soggetti esteri, fermo restando che si tratti di prestazioni riguardanti le attività del progetto autorizzato e ammesso alle agevolazioni destinate alle unità produttive di progetto, localizzate nel territorio nazionale. Deve in ogni caso trattarsi di una prestazione necessaria per le attività progettuali, in virtù della natura della prestazione e delle caratteristiche tecnico-scientifiche del soggetto che richiedano il ricorso ad una determinata professionalità. In sede di rendicontazione verrà prodotta idonea documentazione giustificativa sulla natura e caratteristiche della prestazione che rechi evidenza della ricorrenza delle predette fattispecie.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata